

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2077

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA VOLPE, BOSELLI, SEGNI, SBARBATI,
GIUGNI, ALBERTINI, DEL TURCO**

Disciplina della diffusione dei sondaggi d'opinione

Presentata il 22 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impiego dei sondaggi, da parte dei mezzi di comunicazione (stampa e TV) è sempre più diffuso.

Appare pertanto necessaria ed urgente una disciplina legislativa che garantisca la correttezza dello svolgimento delle rilevazioni demoscopiche a tutela dei cittadini che hanno diritto ad una informazione corretta nei vari campi esplorati dai sondaggi. Questa proposta, infine, copre un vuoto legislativo, sulla base di analoghe esperienze maturate in altri Paesi dove, da anni, è stata garantita la tutela dei cittadini con la disciplina dei sondaggi.

Si è ravvisata l'urgenza di portare « trasparenza » in un settore, diventato un ricco *business*, nel quale sono proliferati anche istituti demoscopici spesso di scarsa qualità e serietà. E, dal momento che, i

sondaggi poi, sono diventati un'abile arma politica, a volte subdola, che secondo le leggi del *marketing* può influire sulle scelte dell'elettore, si è voluto difendere il cittadino da manipolazioni condotte ad arte, con un sistema di regole finalizzate a rendere affidabile e corrispondente al vero ciò che viene diffuso attraverso i *mass media*.

Le prime norme disciplinano quindi l'uso dei sondaggi attraverso qualsiasi mezzo, prevedendo innanzitutto le indicazioni relative agli autori dei sondaggi stessi e agli acquirenti e poi, all'articolo 3 si individuano le caratteristiche dei rilevamenti che contestualmente alla loro diffusione dovranno essere depositati presso l'organismo di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 5 e seguenti.

La novità più interessante della proposta di legge riguarda la figura del « controllore »: l'ISTAT. All'interno dell'Istituto nazionale di statistica dovrà nascere « un organismo di controllo e di vigilanza « autonomo e competente ai fini dell'applicazione della legge. Su questo aspetto il progetto si differenzia da quello francese, dove esiste un'*authority* di nomina governativa. Per evitare tempi lunghi di approvazione ed eventuali contrasti sulla scelta dei nomi è stato scelto l'ISTAT, un istituto pubblico universalmente riconosciuto per autorevolezza e serietà. L'articolo 6 precisa che l'organismo di controllo dovrà essere composto dal presidente dell'ISTAT, che lo presiederà avendo a fianco due docenti universitari (uno di statistica, l'altro di sociologia o psicologia), da lui scelti e da sostituire ogni due anni.

Nell'articolo 8 ci sono le sanzioni applicabili in caso di non applicazione della presente normativa. Entro sette giorni dalla notifica delle violazioni, si è obbligati a pubblicare o diffondere a proprie spese e con uguale ampiezza ed efficacia le rettifiche e le precisazioni richieste dall'organismo di controllo.

Tale organismo può irrogare la sanzione amministrativa di cinquanta milioni di lire ai responsabili delle violazioni (cento milioni se recidivo).

La sanzione è applicabile anche alle imprese o società per mezzo delle quali il sondaggio in questione è stato pubblicato o comunque diffuso.

Si fa esplicito divieto, all'articolo 9, di pubblicare sondaggi riferiti a consultazioni elettorali nelle due settimane precedenti la consultazione stessa. Il divieto non si estende ai cosiddetti *exit polls*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina la diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di sondaggi d'opinione.

2. Le operazioni di simulazione di voto per una qualsiasi consultazione politica, realizzate sulla base dei sondaggi d'opinione, sono soggette alle disposizioni della presente legge, fermo restando quanto previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

ART. 2.

(Indicazioni relative agli autori dei sondaggi).

1. La diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, redatte sotto la responsabilità di chi li ha realizzati:

a) la denominazione del soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome e la qualifica dell'acquirente del sondaggio;

c) le finalità del sondaggio;

d) il numero delle persone interpellate;

e) le date in cui sono avvenute le rilevazioni.

ART. 3.

(Caratteristiche del sondaggio).

1. Contestualmente alla diffusione di ciascun sondaggio, chi lo ha realizzato deve depositare presso l'organismo di con-

trollo e di vigilanza, di cui all'articolo 5, i seguenti dati:

- a) l'oggetto del sondaggio;
- b) il metodo attraverso il quale le persone interpellate sono state selezionate, la scelta e la composizione del campione;
- c) il testo integrale del questionario;
- d) il numero delle persone che non hanno risposto a ciascuna delle singole domande;
- e) i limiti di interpretazione dei risultati pubblicati;
- f) l'eventuale metodo seguito per dedurre risultati di carattere indiretto.

ART. 4.

(Diritto di accesso).

1. Chi ha realizzato il sondaggio ha l'obbligo di mantenere a disposizione dell'organismo di controllo e di vigilanza, di cui all'articolo 5, tutta la documentazione relativa allo svolgimento del sondaggio, per un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui è stato diffuso in qualsiasi forma il relativo esito.

ART. 5.

(Organismo di controllo e di vigilanza).

1. È istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un organismo di controllo e di vigilanza autonomo competente ai fini dell'applicazione della presente legge.

2. L'organismo di controllo e di vigilanza di cui al comma 1 può emanare istruzioni relative all'applicazione della presente legge.

ART. 6.

(Composizione dell'organismo di controllo e di vigilanza).

1. L'organismo di controllo e di vigilanza, di cui all'articolo 5, è costituito con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal presidente dell'ISTAT, che lo presiede, e da due docenti universitari, uno di statistica ed uno di sociologia o psicologia, proposti dallo stesso presidente dell'ISTAT.

2. I due membri proposti dal presidente dell'ISTAT sono sostituiti ogni due anni, con le medesime modalità indicate al comma 1.

3. La carica di membro dell'organismo di controllo e di vigilanza è incompatibile con qualsiasi incarico diretto o indiretto, continuativo od occasionale, presso società o imprese che operino nel settore dei sondaggi d'opinione.

4. I due membri proposti dal presidente dell'ISTAT non devono aver avuto rapporti di qualsivoglia natura con le società o imprese di cui al comma 3 nei cinque anni precedenti la loro nomina.

5. Il presidente dell'organismo di controllo e di vigilanza deve verificare l'idoneità dei membri dell'organismo stesso.

6. Eventuali incompatibilità, anche sopravvenute, comportano la decadenza dalla carica.

7. I due membri proposti dal presidente dell'ISTAT possono essere sostituiti prima della scadenza dei due anni soltanto in caso di violazione delle condizioni previste dal presente articolo.

8. Nel caso previsto al comma 7 i membri subentranti durano in carica il periodo necessario a concludere il mandato del predecessore.

9. Un membro dell'organismo di controllo e di vigilanza, diverso dal presidente, non può comunque essere incaricato per più di due volte consecutive.

10. I membri dell'organismo di controllo e di vigilanza non devono rivelare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del loro incarico.

11. Ai membri dell'organismo spetta un compenso, a carico dei fondi di cui all'articolo 7, nella misura determinata con provvedimento del presidente dell'ISTAT, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

(Spese di funzionamento).

1. Le spese relative all'attività dell'organismo di controllo e di vigilanza, di cui all'articolo 5, sono poste a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. I fondi stanziati sono gestiti dall'ISTAT.

ART. 8.

(Divieti).

1. Chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblici o comunque diffonda l'esito di un sondaggio in violazione, totale o parziale, delle disposizioni della presente legge è obbligato, immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli estremi delle violazioni da parte dell'organismo di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 5, a pubblicare o diffondere a proprie spese e con uguale ampiezza ed efficacia le rettifiche o le precisazioni richieste dall'organismo stesso.

2. L'organismo di controllo e di vigilanza ha il potere di irrogare al responsabile individuato ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire cinquanta milioni, che è raddoppiata in caso di recidiva. La somma deve essere pagata, entro e non oltre trenta giorni dalla relativa comunicazione, all'organismo di controllo e di vigilanza che provvede al versamento di detta somma all'erario.

3. Il comma 2 si applica anche alle imprese o società per mezzo delle quali il sondaggio in questione è stato pubblicato o comunque diffuso.

ART. 9.

(Sondaggi in occasione di consultazioni elettorali).

1. Durante le due settimane che precedono qualsiasi consultazione elettorale è vietata la pubblicazione, in qualsiasi

forma, di ogni tipo di sondaggio che abbia implicazioni, dirette o indirette, nella consultazione stessa.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle proiezioni elettorali (*exit polls*) che siano rese note dopo lo svolgimento delle operazioni elettorali.

